



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

Prot. n.14696 del 29.10.2018

ORDINANZA N.147 DEL 29.10.2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO PER LA PRIVATA E PUBBLICA INCOLUMITA' FABBRICATO SITO IN C.DA SANTA MARIA SNC - (Fig. 32, part. 112, sub. 2 e 3)

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse in data 26/10/2016 e 30/10/2016, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 06.10.2016 con prot. n.11104, dal Sig. **SILENZI RENZO**, residente a Montegiorgio (FM) in C.da Santa Maria n.3, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Montegiorgio in C.da Santa Maria e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 32 particella 112, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

VISTA la "*Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto*" n. 009, redatta in data 17.12.2016 dai componenti della squadra d'ispezione SF700, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Santa Maria snc, e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 32 particella 112 sub.2, aggregato n.01700 00 edificio n.001, con esito finale '**Sopralluogo NON eseguito per RUDERE**';

VISTA la "*Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto*" n. 010, redatta in data 17.12.2016 dai componenti della squadra d'ispezione SF700, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Santa Maria snc, e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 32 particella 112 sub.3, aggregato n.01700 00 edificio n.002, con esito finale '**Sopralluogo NON eseguito per RUDERE**';

VISTA la *Perizia Asseverata* redatta dal tecnico Ing. Renzo Tamanti al fine di chiedere ripetizione di sopralluogo per le unità immobiliari oggetto delle suddette Schede FAST, assunta al Prot. n.3313 del 13.03.2017 e trasmessa al CCR, mezzo pec, in data 28.04.2017;

PRESO ATTO che in data 04.07.2017 con *Nota* prot. n. 8473, del *Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente*, a seguito della comunicazione dell'USR assunta al prot.7349 del 13.06.2017, è stata richiesta, al proprietario e al tecnico Ing. Renzo Tamanti, documentazione integrativa all'istanza di ripetizione di sopralluogo sopra richiamata e che tale documentazione non è stata, ancora oggi, prodotta;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al catasto terreni del Comune di Montegiorgio, al **foglio 32 particella 112 Sub. 2 - 3 - 5**, risulta intestato a:

- **SILENZI RENZO** nato a MONTEGIORGIO il 01.08.1927, proprietario per 1/1.

PRESO ATTO che, dalle visure catastali effettuate l'unità immobiliare distinta al **Fg.32, Part.112, sub.5** risulta, già **unità collabente**:

VISTO quanto previsto dal D.L. n. 189 del 17.10.2016 e s.m.i., che il comma 1 dell'art.lo 10 prevede che *"Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive che, alla data del 24 Agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 Ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti"*

VISTO, inoltre che, ai sensi del comma 3 dell'art.lo 10 del D.L. 189 del 17.10.2016, convertito in legge n. 229 del 15.12.2016, per gli immobili dichiarati collabenti, fatiscenti ovvero inagibili è possibile accedere al contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile e per la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area, sulla base di specifici provvedimenti e nei limiti delle risorse disponibili;

ACCERTATO che per l'immobile in esame, catastalmente distinto al Fg.32 part.112, le precarie condizioni statiche e strutturali, non sono attribuibili agli eventi sismici in atto nel nostro territorio ma a condizioni pregresse;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza sindacale ai sensi di quanto disposto dall'art.lo 50, comma 5 dello stesso T.U.E.L. e dall'art.lo 54 comma 4 come riformulato dal D.L. 25.maggio.2008 n. 92 e convertito in L. 125/2008;

VISTO l'art.lo 650 del Codice Penale che prevede in caso di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: *".....chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di Giustizia o di Sicurezza pubblica o di Ordine Pubblico o di igiene è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda"*;

VISTA della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014 in virtù della quale non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.lo 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione;

RITENUTO, pertanto, indispensabile provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso opportune opere provvisorie, la verifica strutturale da parte di un tecnico di fiducia, il costante controllo del quadro fessurativo ed eventuali transennamenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, disponendo nel contempo l'eventuale sgombero immediato dell'immobile sopra descritto da cose e persone;

CONSIDERATO, dunque, che l'immobile distinto in catasto al foglio 27 con la particella 9 rappresenta, per il suo stato precario, concreto e reale motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi, sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

VISTO decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) il quale riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

Al sig. **SILENZI RENZO** nato a MONTEGIORGIO il 01.08.1927, proprietario per 1/1, residente a MONTEGIORGIO in C.da Santa Maria n.3;

il divieto immediato di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio in C.da Santa Maria, contraddistinto al Catasto Fabbricati al foglio 32 con le particella 112 sub. 2 e 3, oggetto rispettivamente delle schede FAST n. 009 - 010 del 17.12.2016.

Il divieto è esteso ad eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'immobile in questione nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici di messa in sicurezza dell'immobile.

I proprietari o gli aventi titolo dovranno compiere immediatamente i lavori con opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile e per il ripristino delle condizioni atte a garantire la pubblica e privata incolumità entro e non oltre sette giorni (7gg) dalla notifica della presente ordinanza.

I proprietari o gli aventi titolo dovranno nominare un tecnico qualificato che attesti l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza attraverso apposita perizia da trasmettere all'Amministrazione entro e non oltre trenta giorni (30gg) dalla notifica della presente ordinanza.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari o aventi titolo sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Il mancato adempimento della presente ordinanza oltre alle richiamate responsabilità penali e civili sia nei confronti dell'amministrazione che contro terzi, comporterà la trasmissione dell'accertamento dell'inottemperanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- Ai sensi dell'art. 54, comma 7, del T.U.E.L., «se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi».
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio, Piazza Matteotti, 33 .
- La responsabilità del procedimento è affidata al Geom. Giorgio Benni, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente.
- Per la presa visione degli atti del procedimento, nei giorni di apertura al pubblico, l'interessato potrà rivolgersi al Servizio Urbanistica-Ambiente;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. alla Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. Di trasmettere la presente per i provvedimenti di competenza:
 1. all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di effettuare le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza;
 2. all'Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO
Michela Orlandi